



**XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
SESSIONE ULTERIORE - ROMA, 23/24 LUGLIO 2021**

Il sottoscritto Avv. Raffaele Fatano iscritto nell'Albo degli Avvocati di Lecce, chiede che sia sottoposta al Congresso ed approvata la seguente

MOZIONE CONGRESSUALE

ELABORATA DAI COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO LEGGE PROFESSIONALE O
ORDINAMENTO FORENSE AVV.TI

CINZIA PRETI, ANTONIO DI SALVO, STEFANO MORGESE, SERGIO PAPARO, TIZIANA
CARABELLESE, ANGELO PROSERPIO, GIOVANNI GIUFFRIDA, GIOVANNI ROTONDANO,
LAMBERTO GALLETTI, GIANDOMENICO CATALANO, PAOLO ROSSI
ED APPROVATA DALL'ASSEMBLEA OCF DEL 22 LUGLIO 2021

“L'AVVOCATO E IL SUO RUOLO NELLA SOCIETÀ DEL NUOVO MILLENNIO”

**PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE E DELLO STATUTO
CONGRESSUALE**

I profondi processi di trasformazione della società italiana, già innescati dal mutato quadro internazionale, dall'accelerazione tecnologica e dallo stravolgimento dei modelli economici e produttivi determinatisi su scala globale e, infine, dalle crisi economiche e dalle riforme che si sono succedute nell'ultimo decennio, hanno subito una definitiva accelerazione con il fenomeno pandemico, che ha inciso nelle fondamenta dello stesso statuto ontologico del nostro vivere comune e sta determinando un generale riassetto

dei rapporti di forza all'interno della società.

Una così profonda trasformazione non poteva non interessare in modo diretto la Giurisdizione, quale sistema di tutela dei diritti che, già scossa da inefficienze croniche protrattesi per oltre un trentennio, deve oggi fronteggiare le grandi sfide che la società in crisi e le sue nuove esigenze le pongono, con dirette conseguenze sull'Avvocatura e sul suo ruolo.

In un contesto in così rapida trasformazione, è parso necessario all'Organismo Congressuale avviare una riflessione profonda e strutturale sulla tenuta del quadro normativo dato dalla legge di Ordinamento Forense n. 247/2012 e dalle altre previgenti disposizioni che sono rimaste in vigore in un mutato disegno sistematico: riflessione che ha comportato, nell'arco di un biennio, la consultazione e il coinvolgimento attivo di tutte le componenti istituzionali e associative dell'Avvocatura e degli stessi Delegati Congressuali.

Tale condiviso percorso di analisi ha evidenziato come un intervento di *"revisione"* della Legge Professionale sia necessario per più motivi:

- 1) nello stesso XXXI Congresso Nazionale Forense, svoltosi a Bari dal 22 al 24 novembre 2012, furono approvate le mozioni nn. 19 e 35 (con maggioranze più ampie di quella con la quale il Congresso auspicò che il Parlamento approvasse entro la fine della legislatura il nuovo Ordinamento Forense) con le quali venne espressamente richiesto un immediato impegno dell'Avvocatura per migliorarne la disciplina, in particolare con riferimento

alla *governance*, all'accesso, al sistema formativo;

2) non è stata data attuazione alla legge delega per l'approvazione del testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense sulla base dei principi indicati dall'art. 64 della legge 247/2012; testo unico oggi ancora più necessario per rimediare alla sovrapposizione di previgenti disposizioni di rango normativo con quelle di natura regolamentare sopravvenute emanate dal Ministro della Giustizia (ex art. 1, comma 3, L. 247/2012) o dal C.N.F. (ex art. 35, lett. b L. 247/2012);

3) la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione ed i Giudici Amministrativi (Tar Lazio e Consiglio di Stato) sono ripetutamente intervenuti in sede "censoria" di importanti norme, sia primarie che regolamentari, determinando preoccupanti "vuoti normativi" e "stravolgimenti" (spesso giustificati) dell'originario impianto normativo;

4) sono all'esame del Parlamento numerosi disegni di legge, non coordinati fra di loro, anzi spesso confliggenti e contraddittori, che riguardano espressamente importanti "capitoli" dell'ordinamento professionale;

5) a fronte di tale quadro, si afferma con sempre maggior evidenza che l'Avvocatura è essa stessa un corpo sociale complesso ed eterogeneo, che richiede meccanismi di formazione della sua volontà generale improntati a una più ampia partecipazione, che siano democraticamente idonei a produrre adeguate sintesi delle diverse esigenze e posizioni che essa esprime al suo

interno, così da poter offrire ai suoi organi di “*governance*” una più ampia e condivisa legittimazione.

Su tali presupposti l’Organismo Congressuale Forense ha raccolto la richiesta, emersa in tutte le consultazioni cui ha dato corso, che il XXXIV Congresso, quale “Massima Assise dell’Avvocatura” ponga le basi per una riforma dell’Ordinamento Forense che, ponendo un freno a interventi occasionali e privi di adeguata contestualizzazione sistematica, sia ampia, organica e condivisa, esprimendo nella sua sessione ulteriore appositamente convocata, un indirizzo di massima che:

da un lato, renda avvertiti il Parlamento, il Governo e le forze politiche della necessità che ogni intervento normativo, quale che ne sia il livello legislativo o amministrativo, sia preventivamente concertato con le rappresentanze istituzionali, politiche ed associative dell’Avvocatura;

dall’altro, impegni queste ultime nella elaborazione di proposte specifiche che dovranno essere sottoposte al dibattito ed all’approvazione del prossimo XXXV Congresso Nazionale Forense.

Al contempo, l’OCF ha preso atto che tutte le realtà forensi consultate, piuttosto che formulare proposte emendative rapsodiche e “puntuali”, hanno concordato sulla necessità che a ipotesi di riforma si arrivi al termine di un percorso organico e consapevole, attuato con un metodo inclusivo e democratico, tale da dare voce a tutte le componenti dell’Avvocatura.

In tale prospettiva, l'Organismo Congressuale Forense ha elaborato un ampio documento nel quale ha individuato le aree di maggior criticità della legge, anche riprendendo "i capitoli" indicati nelle mozioni baresi nn. 19 e 35 (accesso, formazione e *governance*) e ampliando lo scenario di intervento alla luce di quanto emerso nelle consultazioni, lasciando poi all'elaborazione congressuale la scelta delle opzioni di fondo e l'elaborazione delle concrete proposte di riforma, in un contesto in cui ogni opzione si inserisca in modo armonico con le altre.

Le linee guida dei necessari interventi riformatori dovranno incentrarsi sui seguenti principi e criteri direttivi:

A- ACCESSO ALLA PROFESSIONE

È opinione diffusa che l'accesso alla professione e la formazione che l'aspirante avvocato riceve durante il tirocinio sia in gran parte inadeguata. Al contempo risulta avviato un tavolo tecnico sul tema dell'accesso che vede la partecipazione del Ministero, MIUR e CNF.

Si ritiene imprescindibile nell'affrontare il tema dell'accesso partire dalla riforma del corso di laurea in giurisprudenza, prevedendo la possibilità di accedere all'esame di abilitazione solo a coloro che abbiano seguito uno specifico percorso di studi.

In particolare il programma universitario dovrebbe essere articolato, oltre al percorso magistrale, in un corso specialistico, suddiviso tra chi intenda

intraprendere le professioni di avvocato, notaio e magistrato e chi intenda accedere ai concorsi presso le pubbliche amministrazioni.

L'implementazione del percorso di studi universitario con il corso specialistico richiederebbe la necessaria presenza degli ordini professionali nei comitati di indirizzo, al fine di stabilire, di concerto con le Università, i contenuti dei piani didattici da svolgere nell'ultimo anno.

Inadeguato appaiono, inoltre, le modalità con cui è regolata la possibilità di sostituire la pratica forense presso uno studio professionale con il tirocinio, così come attualmente previsto dall'art. 44 L.P. e disciplinato dai Regolamenti Ministeriali attuativi, risultando imprescindibile ai fini della acquisizione delle conoscenze necessarie per lo svolgimento della professione forense la frequentazione di uno studio professionale per l'intera durata della pratica prevedendosi eventualmente, per chi abbia frequentato i corsi di formazione per l'accesso alla professione, una forma di attenuazione dei requisiti previsti per il compimento della pratica forense. Sarebbe necessario inoltre prevedere sostanziali modifiche ai tirocini presso gli uffici giudiziari.

L'articolazione di un percorso di accesso maggiormente professionalizzante, attraverso l'introduzione di un ulteriore percorso universitario specialistico, unitamente alla previsione di una pratica forense integralmente svolta presso uno studio professionale ed alla operatività, a partire dal marzo 2022, del Regolamento che prevede, tra l'altro, la frequentazione obbligatoria delle

scuole forensi con verifiche finali, determinerebbe uno snellimento dell'attuale esame di abilitazione.

Al riguardo occorrerà tenere conto che l'attuale, transitoria, disciplina dell'esame di abilitazione, imposta dall'emergenza sanitaria, potrebbe rappresentare una sperimentazione finalizzata a verificarne la possibile stabilizzazione considerato che sull'argomento sono attualmente pendenti in Parlamento due progetti di legge e che, sul punto, vi è un testo emendativo presentato dall' OCF .

Resta, comunque, la questione relativa alla scuola forense che non è ancora entrata in vigore sebbene si ritenga, da molte parti, che l'organizzazione dei corsi non sia alla portata di molti degli Ordini territoriali.

B- SISTEMA FORMATIVO

Il sistema formativo, così come oggi normato ed attuato, non è in grado di garantire il perseguimento degli obiettivi previsti dall'art. 1, comma 2, lett. a) e c) della Legge Professionale nè di assicurare efficacemente detta funzione alla formazione professionale.

Il sistema delineato dall'attuale disciplina ordinamentale carica le istituzioni forensi, nei confronti della collettività, di funzioni che, obiettivamente, ne gravano in modo preoccupante l'attività.

In questo contesto si possono fare delle scelte.

- 1) Se il sistema dovesse rimanere invariato, le linee di intervento dovrebbero incentrarsi sul sistema dei controlli e verifiche (anche in sede di accreditamento degli eventi), sulla effettività ed efficacia della formazione professionale, eventualmente anche affidati ad enti/soggetti terzi ed esterni all'ordinamento forense (con i relativi costi): ciò sarebbe coerente con l'idea (che parrebbe emergere dall' art. 1 sopra citato) secondo la quale la formazione risponderebbe innanzitutto a finalità pubbliche e di affidamento della clientela, prima che ad esigenze di arricchimento personale e professionale del singolo Avvocato. In quest'ottica andrebbe ripensato il sistema, attualmente in vigore, degli esoneri legati ad anzianità anagrafica e di iscrizione all'albo, che appare incompatibile con le finalità indicate dal menzionato art. 1, comma 2, L.P.,
- 2) Una possibile prospettiva di riforma strutturale potrebbe, invece, essere incentrata sulla rinuncia agli obiettivi di cui all'art. 1 comma 2, L.P. (che appaiono difficilmente realizzabili) e sulla opzione in favore di un sistema premiale che assegnasse alla formazione una finalità di arricchimento e qualificazione professionale tesi, al riconoscimento delle competenze necessarie e sufficienti per:
 - l'iscrizione nelle liste dei difensori abilitati al Patrocinio a spese dello Stato;
 - l'iscrizione nelle liste dei difensori d'ufficio;

- l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori;
- l'acquisizione del titolo di specialista;
- l'iscrizione nelle liste dei delegati alle vendite, dei gestori della crisi, dei mediatori.

3) In ogni caso, degna di nota è la considerazione che l'attuazione ed applicazione del sistema delle specializzazioni priverebbe, in parte, di rilevanza la formazione "di base", di interesse solo per coloro che continuassero ad esercitare ed a promuoversi in ambito "generalista". In tale prospettiva, la funzione principale del COA, per quanto attiene alla formazione, sarebbe quella di "controllore" della compiuta formazione dei propri iscritti, finalizzata alla iscrizione ad albi ed elenchi speciali. Obiettivo di certo più realistico di quelli del comma 2 dell'art. 1 L.P.

C- GOVERNANCE

Sono urgenti interventi che attengano alla **natura degli Ordini**.

Senza prescindere dalla natura pubblicistica degli Ordini e del CNF, si rende assolutamente necessaria una più specifica enunciazione degli effetti del loro fondamento "associativo", già espresso dall'art. 24 L.P. al fine dell'esclusione dell'applicabilità agli Ordini delle normative che presuppongono la gestione di finanza pubblica.

Deve essere più nettamente valorizzato il richiamo alla autonomia, anche regolamentare, degli Ordini e del CNF nel rispetto dei soli “principi generali” delle disposizioni di legge e non delle norme di dettaglio.

1- Per quanto concerne l'ORDINE CIRCONDARIALE si ritiene necessaria una riforma dell'attuale sistema al fine di:

- far sì che all'esito delle elezioni sia assicurata una stabile maggioranza, fermo il rispetto delle minoranze e dell'equilibrio di genere;
- favorire il graduale ricambio dei componenti il Consiglio nel rispetto del valore dell'esperienza;
- introdurre la possibilità che il Presidente e le altre cariche elette dal Consiglio possano essere **sfiduciati** con conseguente decadenza dalla carica;
- consentire che l'Assemblea degli iscritti convocata per l'approvazione dei bilanci possa nominare un revisore dei conti che affianchi quello/quelli designati dal Presidente del Tribunale.

2- Per quanto concerne il CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE:

- non pare più ulteriormente eludibile la previsione normativa in tema di separazione della funzione giurisdizionale (di cui agli artt. 36 e 61) da quella amministrativa (di cui all'art. 35), modifica che comporta la necessità di dare soluzione, organicamente e

sistematicamente adeguata, alle conseguenti problematiche in termini di composizione del massimo collegio istituzionale;

- in particolare, per la Sezione giurisdizionale appare sistematicamente coerente con la funzione la previsione di un rappresentante eletto per ciascun Distretto, senza limite di mandato, al fine di non disperdere le particolari competenze acquisite nella materia disciplinare, la specificità della funzione giurisdizionale, inoltre, mentre consiglia che si mantenga l'elettorato attivo limitato ai soli Consiglieri dell'Ordine, richiede che si intervenga con attenzione sui requisiti di elettorato passivo
- per la Sezione Amministrativa, sembra opportuno rafforzare il rapporto democratico di proporzionalità tra il numero di Consiglieri assegnato e il numero di Avvocati che siano iscritti in ciascun "collegio", assicurando comunque che ognuno ne elegga almeno uno;

3- Quanto al CONGRESSO NAZIONALE FORENSE:

- occorre valorizzarne il ruolo di "Assemblea Generale dell'Avvocatura Italiana", quale luogo di dialogo e sintesi delle molteplici componenti del pluralismo forense, potenziando le sue funzioni e la sua organizzazione e aumentandone in modo economicamente sostenibile la capacità operativa, anche attraverso

la previsione di un uso adeguato, là dove possibile, degli strumenti informatici, incidendo, oltre che sull'impianto delle correlative disposizioni della legge n. 247/2012, anche sullo statuto congressuale con le opportune modifiche;

- in relazione alla necessità che il Congresso possa essere sempre costituito e convocato, anche in casi di gravi limitazioni alla libertà di circolazione e di riunione delle persone, occorre rivedere le modalità con cui si riuniscano le assemblee territoriali per la discussione dei temi congressuali e per la elezione dei delegati congressuali per garantire che il normale avvicendamento dei componenti (e il conseguente rinnovo dell'Organismo Congressuale) possano avvenire alle scadenze prefissate; nel contempo occorre rafforzare la capacità di elaborazione delle tematiche da parte del congresso e la sua possibilità di riunirsi in modo sostenibile (anche sotto il profilo economico) prevedendosi che l'assise possa riunirsi telematicamente **a-** in sessioni informative su specifiche novità in atto o in sessioni dedicate all'istruttoria di particolari questioni in corso di elaborazione **b-** in sessioni deliberative quando, stanti eventuali limitazioni alla possibilità di riunirsi in compresenza, l'urgenza e la gravità delle decisioni da assumere non ne consentano una dilazione;

- prevedere le opportune modifiche statutarie atte a rendere più coerente con la natura di rappresentanza politica generale immanente dell'Avvocatura svolta dal Congresso, il meccanismo relativo alla sua convocazione e gestione, nonché quello relativo al suo finanziamento;
- prevedere le opportune modifiche delle disposizioni statutarie relative all'Organismo Congressuale Forense atte a rendere il suo funzionamento e finanziamento coerente con le modifiche previste per il Congresso.

4- Più in generale, e con riferimento a tutti gli organi di *governance* dell'Avvocatura, prevedere le necessarie modifiche dei relativi sistemi e periodi di durata in carica, tali da renderli più coerenti tra loro e consentire il loro armonico funzionamento

D-SETTORE DISCIPLINARE

1- CODICE DEONTOLOGICO

L'art. 3 attribuisce al Consiglio Nazionale Forense la competenza esclusiva ad emanare ed aggiornare il Codice Deontologico. E' avvertita l'esigenza di eliminare gli illeciti disciplinari (ad es. in materia di formazione continua, assicurazione professionale; obblighi previdenziali) alcuni, peraltro, previsti nella disciplina primaria per i quali possa essere più efficace altro tipo di sanzione (si pensi alla sospensione amministrativa o alla cancellazione ex

art. 21 legge professionale e D.M. n. 47/2016) eliminando, in ogni caso, il cumulo della sanzione disciplinare con il provvedimento amministrativo di sospensione.

2- PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

La maggiore criticità riguarda i tempi del procedimento disciplinare che, in molti casi, sono intollerabili e non giustificabili con la creazione di un Organismo al quale è stato attribuito, in esclusiva, il potere disciplinare in funzione di garanzia.

Il sistema creato dalla legge 247/2012 non appare superabile, ma sembra necessario intervenire sia sulla Legge sia sui Regolamenti per rivisitare, alla luce dell'esperienza maturata, l'intero procedimento disciplinare che si presenta, in alcuni casi farraginoso e troppo garantista in senso meramente formale, al fine di ridurre la durata che appare, con varie eccezioni, ancora troppo estesa: esigenza, quest'ultima, che è diventata sempre più pressante anche perché, oltre ai casi previsti per legge di impedimento derivante dalla pendenza di un procedimento disciplinare (cfr art. 7 lex n. 53/1994 – notificazioni in proprio; divieto di cancellazione dall'Albo), spesso la committenza, non solo pubblica, chiede che il professionista dichiari di non avere procedimenti disciplinari pendenti. Per raggiungere questo obiettivo è necessario intervenire sulla normativa primaria e sui Regolamenti che ne disciplinano il funzionamento (Reg. CNF n. 1/2014 e n. 2/2014) e, comunque,

apportare alcuni indispensabili correttivi che, a titolo meramente esemplificativo, possono essere così specificati:

- a-** A fronte del numero elevato degli esposti che si rivelano infondati o, comunque, di ridotta offensività è necessaria la previsione di un meccanismo deflattivo che, soprattutto con riferimento agli illeciti disciplinari relativi ai rapporti tra colleghi ed escludendo tutti i casi in cui vi sia il coinvolgimento di terzi non iscritti, preveda un tentativo obbligatorio di conciliazione espletabile dal Consiglio dell'Ordine ovvero da parte del CDD.
- b-** Art. 50 co 2 – rideterminazione dei criteri di composizione dei CCDD che attualmente hanno un numero insufficiente dei componenti degli organi tale da limitarne la efficienza e la tempestività nell'emissione dei provvedimenti, sembrerebbe inoltre opportuno prevedere una diversa ripartizione dei componenti in senso inversamente proporzionale alla grandezza degli Ordini, in ragione del fatto che gli affari rivenienti in maggior numero dai circondari di maggiori dimensioni devono essere decisi, per ovvie ragioni di opportunità, da componenti iscritti in altri – e minori - circondari che risultano pertanto significativamente più gravati.
- c-** qualche criticità è stata inoltre generata dal “concerto” previsto dall'art. 3 Regolamento CDD.

- d- Art. 50 co 3 – numero dei componenti le sezioni – L’attuale norma merita una rimodulazione con la riduzione del numero dei componenti dei collegi, attualmente fissato a 5, in considerazione anche delle incompatibilità previste che, a volte, rendono problematica la sua costituzione con aggravio dei tempi di definizione dei procedimenti.
- e- Art. 50 co. 4 - Prevedere che in tutti i casi in cui il CDD acquisisca la notizia di illecito disciplinare provveda direttamente a richiedere le difese dell’interessato anziché trasmettere al Consiglio dell’Ordine per l’adempimento, così da velocizzare l’istruzione senza alcun pregiudizio, essendo sufficiente in questi casi prevedere che il CDD debba darne comunicazione al Consiglio dell’Ordine dove l’interessato è iscritto per le relative annotazioni (art. 57).
- f- Art. 57 – divieto di cancellazione. Fermo restando che è necessario evitare che l’iscritto si sottragga al potere disciplinare e che tale obiettivo si può raggiungere anche con altri strumenti, appare indispensabile prevedere che il divieto di cancellazione e le altre limitazioni (ad es. notifiche in proprio ex lege n. 53/1994) scattino dal momento in cui viene esercitata l’azione disciplinare (art. 16 Reg. CNF n. 2/2014) e non dal momento dell’esposto che spesso si rivela infondato ma la cui archiviazione avviene a distanza di molto tempo.

- g- Istituzione di un registro unico tenuto dal CNF dei procedimenti disciplinari ed amministrativi accessibile solo ai COA, al fine di garantire la circolazione delle notizie riguardanti i singoli iscritti, consentendo così agli ordini di effettuare una corretta attività di verifica preliminare alla iscrizione all'albo.
- h- Divieto di candidatura al Consiglio dell'Ordine per il componente del CDD nelle elezioni immediatamente successive alla cessazione del mandato.

E- INCOMPATIBILITA' E CONDIZIONI ESERCIZIO PROFESSIONE

Il principio generale dell'incompatibilità della professione di avvocato, come attualmente prevista dalla legge 247, deve essere mantenuto anche nell'ipotesi di riforma della legge professionale, sia pur adeguato e ripensato alla luce dell'evoluzione della professione e dei cambiamenti sociali e ciò a tutela della indipendenza ed autonomia dell'avvocato.

Rileva in questa sede il ruolo degli avvocati che "di fatto" svolgono la propria attività in via esclusiva presso lo studio di un altro avvocato, di un'associazione professionale ovvero di una società tra avvocati o multidisciplinare. Sotto questo profilo la problematica impatta con quella della cd. "monocommittenza".

Altro aspetto rilevante attiene alla necessità di rivisitare il regime delle

incompatibilità previste dall'art. 18, riconsiderandone in tutto o in parte il regime, al fine di riallineare la professione forense ad altre professioni che, allo stato, ne hanno una disciplina più dinamicamente adeguata ai mutamenti prodottisi nella società e nel sistema economico.

Per quanto riguarda poi l'art. 19 L. P. e le eccezioni ivi previste al regime delle incompatibilità, appare necessario prevedere, quantomeno, un sistema di controlli e verifiche, da parte dei COA al fine di evitare abusi.

* * * * *

Sulla scorta di quanto esposto, emerge comunque che l'ampiezza delle modifiche normative e statutarie che si rendono necessarie, le esigenze di coerenza sistematica che ne sottendono la formulazione e, non ultimo, la necessità che alle modifiche si pervenga in esito a un confronto organico e complessivo dei Delegati Congressuali con tutte le componenti istituzionali e associative dell'Avvocatura, rendono inopportuno che si operi direttamente con lo strumento della deliberazione congressuale e consigliano piuttosto che la nuova disciplina sia il frutto dei lavori di una commissione congressuale che ne elabori il testo in modo inclusivo, all'esito di un confronto aperto e democratico, così da proporlo per l'approvazione alla sessione inaugurale del XXXV Congresso Nazionale Forense.

* * * * *

Sulla scorta di tali considerazioni, il Congresso Nazionale Forense

AFFERMA

La necessità che si avvii immediatamente un percorso condiviso, democratico e inclusivo volto alla formulazione di proposte organiche di modifica dell'Ordinamento Forense e dello Statuto Congressuale, dando mandato all'Organismo Congressuale Forense

- 1- di costituire una commissione comprendente le realtà istituzionali e associative dell'Avvocatura al cui tavolo svolgere gli opportuni confronti e approfondimenti
- 2- di redigere, sulla scorta del dibattito congressuale e dei risultati dei lavori della suddetta commissione e di concerto con il Consiglio Nazionale Forense e con la Cassa Forense, una proposta di riforma organica dell'Ordinamento Forense e dello Statuto Congressuale da sottoporre all'approvazione del XXXV Congresso Nazionale Forense nella sua seduta di insediamento

IMPEGNA

l'Organismo Congressuale Forense e tutte le componenti dell'Avvocatura a svolgere le opportune iniziative politiche atte a consentire che eventuali proposte normative di riforma dell'Ordinamento Forense siano attuate di concerto con l'Avvocatura e nel rispetto delle misure di salvaguardia dei principi in corso di elaborazione.

n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				

n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				

n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				

n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				

n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA
73				
74				
75				